

(ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE)

Art. 287

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispektorato Territoriale, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispektorato Territoriale è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispektorato Territoriale in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'Ispektorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

Art. 288

(controlli e sanzioni)

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.



ISPEKTORATO

ISPEKTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

SEDI: C.SO TRIESTE, 20 - VIA F. FILZI, 18

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO**  
per la conduzione di impianti termici



D.Lgs 03/04/2006, n. 152, art. 287, lett. a) e b) del testo unico del lavoro  
Norme in materia ambientale  
Bari

N. 21 del Registro  
abilitati conduzione impianti termici



Ispettorato

ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO

BARI  
SEDI: C.SO TRIESTE, 20 - VIA F. FILZI, 19

### PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO per la conduzione di impianti termici

Il Capo dell'Ispettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI BARI

VISTO il risultato favorevole dell'esame sostenuto dal titolare del presente  
patentino in data 04/12/2020 al termine del Corso di abilitazione gestito  
da SUDFORNABIONE S.R.L.

ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 6 e del D.M.

12 agosto 1968 (MLPS)

#### AUTORIZZA

Il signor CARPARRELLI DOMENICO  
nato il 16/12/1964 a LOCOROTONDO (BA)  
residente a LOCOROTONDO S.S. AZIENDE CASALINI, 7  
a condurre impianti termici di 2° grado per il cui mantenimento in  
funzione non occorre anche il patentino di abilitazione alla condotta di  
generatori di vapore.

BARI addì 11 DIC. 2020

Firma del Titolare

Il Capo dell'Ispettorato

Dott.ssa Annalisa Sangiano

## ESTREMI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL PATENTINO

### CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

#### DEFINIZIONI

Ogni modificazione dell'aria atmosferica dovuta all'introduzione nella stessa o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tale da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

Il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

Impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

Impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

La somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

Il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

Art. 268

a) inquinamento atmosferico

b) Emissione

q) valore limite di emissione

Art. 283

a) impianto termico

d) impianto termico civile

e) potenza termica nominale dell'impianto

f) potenza termica nominale del focolare